

REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/80 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1980

che reca sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni tipi di memorie elettroniche della sottovoce ex 85.21 D II e che abroga il regolamento (CEE) n. 2841/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni tipi di memorie elettroniche (detti EPROMS) aventi capacità di 32 K bit oppure di 64 K bit sono stati sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 1980 dal regolamento (CEE) n. 2841/79 ⁽¹⁾;

considerando che è risultato necessario modificare la descrizione dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 giugno 1980, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui in appresso sono totalmente sospesi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 85.21 D II	Memorie elettroniche (di lettura) sotto forma di circuiti integrati monolitici (detti EPROMS), programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti, aventi capacità di memorizzazione di 32 K bit oppure 64 K bit, indicata sul contenitore, munite sulla faccia superiore di una finestra di quarzo, e il cui contenitore ha dimensioni massime di 15,6 × 33,3 mm

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2841/79 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

(1) GU n. L 322 del 18. 12. 1979, pag. 4.